

Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO₂ delle centrali a ciclo combinato

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 182 capoverso 2 della Costituzione federale¹ e 1 capoverso 2 del decreto federale del 23 marzo 2007² sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ per le centrali a ciclo combinato,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la quota estera delle compensazioni delle emissioni di CO₂ e i compiti delle autorità nell'ambito dell'esecuzione del decreto federale del 23 marzo 2007 sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ per le centrali a ciclo combinato.

Art. 2 Quota estera

Le centrali a ciclo combinato possono compensare al massimo il 30 per cento delle loro emissioni di CO₂ con riduzioni delle emissioni all'estero.

Art. 3 Periodo di compensazione

Le centrali a ciclo combinato devono compensare le loro emissioni di CO₂ degli anni 2008–2012. La compensazione deve essere completata entro la fine del 2012.

Art. 4 Contratto di compensazione

¹ Chiunque richieda un'autorizzazione per una centrale a ciclo combinato deve stipulare un contratto di compensazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

² Nel contratto di compensazione sono disciplinate in particolare:

- a. la rendicontazione sull'andamento delle emissioni di CO₂;
- b. la rendicontazione sulle misure adottate per la compensazione delle emissioni di CO₂ a livello nazionale e all'estero;
- c. l'approvazione, da parte dell'UFAM, delle misure adottate computabili per la compensazione delle emissioni di CO₂;

¹ RS 101

² FF 2007 2169

- d. la determinazione di una pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che deve essere fornita nel caso in cui le emissioni di CO₂ non vengano compensate conformemente al contratto.

³ Le trattative con i richiedenti sono condotte congiuntamente dall'Ufficio federale dell'energia e dall'UFAM.

Art. 5 Autorizzazione

Le centrali a ciclo combinato possono essere autorizzate soltanto in presenza di un contratto legalmente valido sulla compensazione delle emissioni di CO₂ (contratto di compensazione).

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il e la sua durata di validità corrisponde a quella del decreto federale del 23 marzo 2007 sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ per le centrali a ciclo combinato.